

## XLIX.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario** — Omaggi — Incidente sopra una domanda d'interpellanza — Incidente sull'ordine del giorno — Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Parla il senatore Pierantoni — Presentazione dei seguenti due progetti di legge: 1. Stato degli impiegati civili; 2. Sugli alienati e sui manicomi; e di una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno — Proposta del senatore Finali, approvata — Ripresa della discussione — Osservazioni del senatore Auriti — Repliche del senatore Pierantoni e del senatore Auriti — Nomina di un membro della Commissione per il progetto sullo stato degli impiegati civili.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro e dell'interno.

Il Senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Omaggi.**

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il direttore del pio ricovero « Martinez » di Genova del *Rendiconto della gestione 1890* di quel pio istituto.

Il direttore della civica Cassa di risparmio di Verona del *Bilancio consuntivo di detto istituto per l'esercizio 1890*;

Il ministro delle finanze della seguente pubblicazione: *Amministrazione del Monte vedovile dei ricevitori del lotto (esercizio 1889-90)*;

Il dottore Gaetano Gaucci di Malta dell'opuscolo intitolato: *Mizzi, Savona e Strickland, squarcio di storia contemporanea*;

Il ministro dell'interno del *Regolamento speciale sulla conservazione del vaccino e sulla vaccinazione obbligatoria*;

Il signor Luigi Armani di un opuscolo intitolato: *Il tempo inimmemorabile e la cessazione della demanialità*;

Il rettore della R. università di Siena dei fascicoli I e II del volume VIII intitolato: *Studi senesi nel circolo giuridico della R. università*;

Il rettore della R. università di Perugia dell'*Annuario per l'anno scolastico 1890-91*;

Il dottore Vittorio Nazari di una sua pubblicazione intitolata: *La colonizzazione dei nostri possedimenti in Africa secondo il generale Pozzolini, il capitano Torra e il Colonnello Luciano*;

Il ministro dei lavori pubblici del *Memo-*

riale degli studenti universitari di Rumenia circa la situazione dei Rumeni di Transilvania ed Ungheria, e della Risposta a detta memoria;

Il senatore Fedele Lampertico di un opuscolo intitolato: *Giulio Thiene uomo d'arme e di scienza del secolo XVI*;

Il presidente della Camera dei deputati della memoria intitolata: *L'economia nazionale e le scuole*, contenente i discorsi degli onorevoli Iannuzzi e Chinaglia e le risposte dei ministri Villari e Chimirri;

Il Senatore Fabretti Ariodante di una sua pubblicazione intitolata: *Il processo del diavolo ad Issime nella valle di Gressoney*;

Il signor Emilio Volpe degli *Statuti del comune di Cividale nell'anno 1378*;

Il comm. A. Carnelli di una sua memoria col titolo: *Note critiche e proposte per alcuni articoli della legge di contabilità*;

Il ministro della pubblica istruzione di una *Monografia sul duomo di Orvieto* del cav. Luigi Fumi;

Il priore del Magistrato di misericordia in Genova del *Conto morale e finanziario* di quel pio istituto per l'esercizio 1890.

#### **Incidente sopra una domanda d'interpellanza.**

PRESIDENTE. Ieri annunziai al Senato una domanda d'interpellanza rivolta ai signori ministri del Tesoro e dell'agricoltura e commercio, dai signori senatori Rossi Alessandro e Marescotti.

L'interpellanza è questa:

« I sottoscritti desiderano di muovere interpellanza ai signori ministri del Tesoro e dell'agricoltura se e quali provvedimenti intenda di prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione ».

« ROSSI ALESSANDRO

« MARESCOTTI ».

Essendo ora presente il ministro del Tesoro lo prego di dichiarare se accetta questa interpellanza e quando intenda che sia svolta.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Accetto, anche a nome del mio collega dell'agricoltura e commercio, questa interpellanza, ma pregherei il senatore Marescotti di consentirmi che io dichiarassi più tardi il giorno in cui il Governo potrà mettersi a disposizione di lui e del Senato per la discussione.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Il ministro comprende che la nostra interpellanza non mira a fare delle conversazioni accademiche, ma realmente ad arrivare, se pur si potesse, a qualche pratico risultato; quindi sarà bene che sia coordinata alla esposizione finanziaria che egli sta per fare alla Camera dei deputati.

Onde, per parte mia, poichè il collega Rossi non è presente, accetto che il signor ministro possa fissare un termine, dopo che avrà fatta la sua esposizione finanziaria: quindi mi affido intieramente alla sua prudenza.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Marescotti acconsente che il ministro proponga più tardi il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

#### **Incidente sull'ordine del giorno.**

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Io pregherei il Senato di volere acconsentire che si ritardasse la discussione di un disegno di legge posto all'ordine del giorno sulla istituzione della Corte dei conti, poichè il Governo desidera di esaminare, insieme alla Commissione che ha riferito su questo progetto, alcuni punti di una certa gravità.

PRESIDENTE. Il signor ministro del Tesoro, come il Senato ha udito, propone che il Senato sospenda la discussione del progetto per modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.

Se non sorgono obiezioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla voglia alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

Per inscrivere nuovamente all'ordine del giorno la discussione di questo progetto di legge, aspetterò che il Governo ne prenda la iniziativa.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo, dopo aver preso accordo colla Commissione, domanderà che il progetto si iscriva all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

**Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verificaione dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca: «*Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verificaione dei titoli dei nuovi senatori*».

Prego il signor senatore segretario Verga C. di procedere all'appello nominale.

(Il senatore segretario Verga C. procede all'appello nominale).

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che fungeranno da scrutatori della votazione che si sta facendo.

Resultano scrutatori i signori senatori Finali, Gigliucci e Todaro Francesco.

**Discussione del progetto di legge: «*Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello*».** (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «*Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello*».

Domando al signor ministro di grazia e giustizia se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Verga Carlo di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 40-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io credevo che oggi numerosi colleghi avrebbero parlato nella discussione generale di questa legge. Hanno taciuto; ed io ho chiesto di parlare. Non ho l'intenzione di pronunciare uno studiato discorso, ma sento il dovere di esporre le ragioni, per le quali non prenderò parte alla discussione del progetto, tanto grave per gli argomenti i quali impegnano una grande responsabilità dei senatori che l'accetteranno.

Il senatore, che qui attende al proprio ufficio, ha tre potestà nelle discussioni delle leggi: accettare i disegni come ci vengono proposti dalla Corona, emendarli o almeno raccomandare i propri emendamenti, da ultimo respingerlo. Debbo ricordare che l'illustre giureconsulto che siede nei Consigli della Corona, ebbe la sollecitudine di associarsi l'opera dei suoi colleghi: nel mese di luglio terminava la serie dei nostri lavori ed ei ci rivolse un fervente appello, perchè ciascuno di noi per tempo volesse spedire emendamenti all'Ufficio centrale. Egli è stato largamente corrisposto, perchè al progetto del Governo sta di fronte il controprogetto della Commissione, e tra entrambi una lunga lista di emendamenti, sopra i quali avremo il piacere di ascoltare dotti ed autorevoli discorsi.

Io davvero avrei voluto contentare la richiesta dell'onor. guardasigilli, ma nell'animo mio, nei miei precedenti, ho trovato una barriera insormontabile. Ogni uomo per me è un'opinione, ogni uomo un carattere. Le facili concessioni, le volgari abdicazioni, gli accomodamenti non vincono l'animo mio. Questa mia natura è rafforzata dalle sue convinzioni; da giovane propugnai alcune riforme; ebbi l'onore di raccomandarle alla gioventù italiana. Le propugnai nei Con-

gressi giuridici, le meditai negli studi della legislazione comparata; ne volli vedere l'azione appò quei popoli che le avevano introdotte. Come mutar mente e consiglio?

Voi lo ricòrdate, due temi furono quasi una specie di argomenti obbligatori per me in parecchie discussioni delle leggi, vuoi nella Camera dei deputati, o in quest'aula dell'Assemblea vitalizia. Combattei a viso aperto tutte le delegazioni di potere date dalle due Assemblee legislative al Governo. Le delegazioni che in altri tempi furono possibili, lecite, perchè imposte dalla suprema necessità della salute della patria, pareva a me che avessero fatto il loro tempo quando, reintegrata la vita italiana in Roma, noi si doveva rivedere buona parte dell'opera dei Governi provvisori compiuta durante straordinari avvenimenti, nei quali campeggiando soprattutto l'idea unitaria, molte parti dell'Amministrazione, molti ordinamenti politici furono in fretta composti dalla potestà esecutiva. Invece si continuò nell'eccezionale sistema e si fece male.

Ben può saperlo il Cireneo, che sta su quel banco, che andando al potere dovette raccogliere il mandato d'esecuzione di una legge di delegazione della riduzione delle preture, su cui piange ancora il proletario dell'ordine giudiziario, l'avvocato di pretura, contro cui ancora protesta la forte e tenace vita del Comune italiano.

Un'altra legge di delegazione di poteri va destando dubbiezze per quello che fece, intendendo dire della legge, con la quale fu dato al potere esecutivo, il mandato di coordinare il disegno del Codice penale e di metterlo in armonia con la legge di procedura penale. Il potere esecutivo dovette toccare tante numerose sanzioni alle quali forse il vostro pensiero, nel dare il voto, non era andato. Dico il pensiero vostro, perchè il Senato lo ricorda, io solo parlai contro quella gravosa delegazione.

Il ribrezzo costituzionale, che io ebbi di conferire la delegazione del potere legislativo, l'abbandono del rispetto del governo costituzionale, che noi abbiamo giurato, di serbare illeso con l'esercizio delle nostre funzioni, si accoppiò in me all'antipatia per le piccole leggi, per i piccoli ritocchi, che fanno sempre più male che bene, specialmente se indirizzate a correggere alcuni obbietti di leggi organiche. E nes-

suna legge dopo il Codice penale è più importante di quella del processo penale. Qui dentro sono impegnati i più grandi diritti dell'uomo e del cittadino, sono impegnate quelle grandi guarentigie costituzionali, che con lunghi sacrifici l'Italia seppe acquistare, e che noi abbiamo il dovere di conservare come l'arca santa del patto nazionale.

Nell'azione del processo penale, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la proprietà sono continuamente messe in forse dal mandato di cattura, dai sequestri, dalle visite domiciliari e da tanti altri atti del giudice istruttore.

Nell'azione del processo penale sono sempre da rispettare quelle importanti guarentigie costituzionali delle competenze garantite dallo Statuto perchè l'articolo reca: che nessuno possa essere distolto dai suoi giudici naturali.

Se prevale ancora il sistema di votar leggi su leggi, di far seguire alla serie già numerosa delle leggi singole e speciali altre leggi simiglianti voi otterrete quello che un valoroso magistrato scrisse sull'argomento: *l'effetto della rappezzatura negli abiti, o dei ritocchi parziali sui quadri antichi*: discrediterete la legge maggiore, a cui si riferiscono le particolari, dando continuamente lo spettacolo della sua mutabilità; genererete la confusione e la incoerenza fra le disposizioni delle leggi speciali e le disposizioni del Codice processuale; farete perfino mancare l'utilità di quel Codice. Un Codice di procedura per la sua quotidiana applicazione deve costituire un corpo solo, facile a consultarsi da chiunque, senza il bisogno di ricorrere al labirinto delle raccolte ufficiali per invocare il decreto *B*, la legge *C*, l'art. 1, l'articolo tal altro, e tutta quella selva selvaggia di numeri, dentro i quali tanta parte della vita sociale si agita e si comprime.

E queste due ragioni della temenza mia a delegare poteri ed a provocare l'improbabile conseguenza delle piccole leggi, che il Romagnosi ed il relatore del primo Codice del regno italiano avvisavano doversi evitare, sono ribadite da altri argomenti: dall'esempio contemporaneo di quel che fanno le nazioni, le quali noi stimiamo per abbondanza di studi e di giuristi.

La Germania ricostituita a corpo politico sentì la necessità di unificare il Codice penale; e perchè sarebbe parola morta la legge penale;

se non vi fosse il processo, che la metta in azione, immediatamente dopo la pubblicazione del Codice penale federale, senza esautorare la potestà dell'Assemblea rappresentativa, seppe deliberare una legge sul processo penale, unificatrice delle numerose leggi degli Stati, nei quali era divisa la Germania, leggi che si potevano classificare in tre categorie.

Dico lo stesso dell'Austria, che avuto il nuovo Codice penale ebbe anche l'altro di procedura.

Da noi le cose andarono per altra via. Voi vinse una stanchezza o una confessione d'impotenza. Eppur lo sapete, o signori, i Codici e le procedure penali si debbono sempre rimodernare quando si svolgono le forme dei reggimenti rappresentativi. Il Piemonte aveva lavorato il Codice di procedura del 1847, che era posato sulle base storiche delle patenti del 1840 e del Codice di procedura penale del 1808, ma per il conquisto del governo rappresentativo dovette subito rimuovere dal Codice penale tutta quella parte, che era contraria alle istituzioni rappresentative, ed aggiungervi le nuove cautele, sanzioni e guarentigie reclamate dalle libertà politiche e civili e dall'azione del libero governo. Procedette in parte alla riforma del Codice penale di procedura, perchè straordinari e gloriosi eventi impedirono a quel Parlamento, che aveva saputo coi consigli del conte di Cavour introdurre la giuria in materia di stampa, di compiere opera di maggiore riforma. Con la legge dei pieni poteri 1859 Urbano Rattazzi diede al regno unito della Lombardia e dell'Italia centrale un Codice di procedura penale, che lasciando le tradizioni delle patenti piemontesi diede maggiore risalto alla sanzione del Codice di procedura francese.

Questo Codice di popolo vicino ebbe ed ha tuttora questi importanti difetti: lascia troppo tempo all'eccessivo arbitrio dei giudici istruttori; ha poca considerazione e rispetto alla libertà degli imputati; dilunga di soverchio la estensione del segreto istruttorio; dà un'eccessiva prevalenza al pubblico ministero, il quale con natura duplice e discordante, come scrisse il nostro collega Borsari, da un lato è il rappresentante della legge e dall'altro l'agente del potere esecutivo presso il potere giudiziario.

Noti l'on. guardasigilli, che queste censure da me dette trovano un grande conforto nell'autorità e nell'esperienza dei più reputati giu-

reconsulti; che s'egli credesse che sieno opinioni mie speciali, io evocherei i discorsi del De Falco, del Pisanelli, del De Filippo, del Borgatti e di quanti furono i giureconsulti che quest'Assemblea rimpiange e che da magistrati onorarono la toga, e da legislatori lasciarono opere sapienti.

E quando si volesse la dimostrazione delle verità che dico, potrei citare non uno, ma venti scrittori, cominciando dall'Hélie, già presidente della Cassazione francese, sino ai più recenti magistrati e scrittori.

Questi erano i gravi difetti della procedura subalpina, talchè cessata l'ora delle annessioni e sorta la necessità di unificare nel diritto le provincie meridionali, i sommi giureconsulti italiani che dal Governo della Luogotenenza di Napoli furono chiamati a dare il loro voto sulla possibilità d'introdurre in quelle provincie il Codice penale e il Codice di procedura penale piemontese, in una dotta relazione dimostrarono quali principi la legislazione napoletana aveva, ch'erano degni di preferenza e da essere raccomandati all'Italia, dimostrarono quali erano le istituzioni processuali della sapienza antica meridionale, che potevano diventare patrimonio e utilità di tutti gli Italiani. Però il solo dovere di far correre innanzi a tutto la fortuna dell'unità nazionale, fece abbandonare alla Commissione il pensiero di emendare anche la procedura; onde il decreto del 17 febbraio 1861 modificò solamente la legislazione punitiva.

Cosa certa è pertanto che Giuseppe Pisanelli, che aveva acquistato nome e autorità pei suoi studi di giureconsulto in Napoli e nello onorato suo esilio, appena ebbe l'onore di sedere nei Consigli della Corona sentì il dovere, nell'anno 1863 di presentare parecchi disegni di legge per correggere le leggi consentite per carità di patria. Presentò tre disegni di legge con uno dei quali voleva subordinare alla querela di parte molti reati, che dipendevano dall'azione penale del procuratore del Re o del giudice istruttore; con un altro voleva modificare la composizione delle Corti di assise; col terzo voleva abolire l'appello correzionale.

Lo ricorda di certo l'on. Ferraris, che allora era energico e valoroso oratore parlamentare: sin da quel momento la Camera legislativa si appalesò contraria a queste leggi a spizzico, a queste leggi di ritaglio; onde i tre progetti ri-

masero abbandonati, e si raccomandò invece all'onor. Pisanelli di preparare una revisione generale del Codice di procedura che doveva andare di pari passo con la riforma del Codice penale. E Giuseppe Pisanelli incominciò a compilare un nuovo progetto di procedura, lo mandò ai magistrati ed ai professori per averne le osservazioni. Quel disegno, che conteneva il solo primo libro, rimase abbandonato con l'uscita di quell'uomo dai Consigli della Corona.

Venne dopo breve tempo la necessità, sempre dominata dall'idea nazionale, di trasferire la capitale da Torino a Firenze, e sorse la necessità della unificazione del Codice penale e della riforma del Codice di procedura penale.

Si fecero leggi specialissime solo per l'urgente dovere di applicare la convenzione internazionale del 1864; ma rimase accesa la raccomandazione del potere legislativo al potere esecutivo d'iniziare e compiere insieme le due riforme, pur dandosi un mandato di emendazione al Governo.

La procedura del 1865 introdusse alcune novità, ma in quella relazione, lo ricordi l'onorevole ministro, il relatore del Governo dichiarava che si erano fatti modesti ritocchi e pratici, perchè il Governo credeva di non avere avuto più largo mandato dal Parlamento: dichiarava che un giorno o l'altro si doveva dare mano a maggiore riforma.

Dal 1865 in poi, poichè con le belle aure di Firenze corrispondeva la quietezza di quel paese, e si viveva in una città, in una regione, ove pur sedendo il Governo, e raccogliendosi la parte più agitata della popolazione, non vi era presidio di carnefice, tutti gli uomini di Stato, che ebbero nelle mani quel portafoglio, che ora tiene l'onor. Ferraris, si accesero soltanto all'idea di dare il nome ad un Codice punitivo, che avrebbe abolito la pena suprema, e dato prova del progresso scientifico; tutti trascurarono la riforma del Codice penale, che doveva andare di conserva con l'altra, perchè Codice e procedura sono due gemelli uniti come i due gemelli siamesi. (*Ilarità*).

Per questa oblivione accadde che redigendosi progetti su progetti di Codice penale, le Camere legislative, che non davano lunga vita ai Ministeri non adottassero un Codice definitivo. Un illustre uomo di Stato fu fortunato, perchè chiese la potestà di fare un Codice per delegazione

di poteri, un Codice, che fu molto celebrato prima che fosse conosciuto, e di cui forse troppo prematuramente se ne fa la censura da coloro stessi, che l'avevano lodato prima d'averlo letto. (*Approvazioni*).

« Così sono le cose del mondo » mi dice un vecchio amico. È vero. Ai facili e repentini amori sogliono spesso seguire le infedeltà e le disillusioni. (*Risa*).

I collaboratori del ministro tenaci delle teorie, per bontà di metodo vollero abolire la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e adottare invece la divisione dei reati in delitti e le contravvenzioni. Per questa nuova ripartizione del Codice alle necessarie disposizioni transitorie si aggiunse l'altra necessità delle sanzioni di coordinamento.

Dal 1865 in poi si erano adottate leggi speciali. Con una legge si provvide alla libertà provvisoria, la legge del giugno 1874; con altra legge si fecero cessare gli scandali giudiziari sorgenti per le persone che non volevano prestare giuramento. Si riformò il modo di prestar il giuramento, facendosi ragione alla libertà di pensiero e di coscienza. Con altra legge si ordinò in Roma una sezione di Corte di cassazione, la quale ci ha dato l'esempio nell'ordine delle istituzioni della legge della vita umana, per cui le giovani prendono il posto delle matrone. Con un'altra legge si era corretta e riveduta la formazione dell'ordinamento dei giurati; con un'altra si vietò prima e poi si ripermise la pubblicazione dei rendiconti dei dibattimenti. Si numerose leggi produssero l'affaticamento della giurisprudenza e il fastidio dei magistrati e dei difensori, obbligati ad andare cercando, attraverso le collezioni, tanti svariati argomenti.

Le disposizioni transitorie e quelle necessarie per l'attuazione del Codice penale, contenute nel decreto 1° dicembre 1889, si compongono di 44 articoli.

Signori senatori, quel decreto di coordinazione è una cosa (*pausa*) *terribile*. Accetto la parola che mi suggerisce il mio vecchio amico il senatore Deodati, nel quale oggi trovo un suggeritore e forse troverò domani un alleato. (*Ilarità*).

Terribile, sì, egli ha detto, perchè quel decreto ha peggiorato le condizioni della giusti-



zia nazionale, e più tardi ne vedremo le più gravi conseguenze.

I pretori, carichi di cento e mille cure, viderò accresciuta la loro competenza, infatti possono infliggere fino a due anni di detenzione.

Senatore AURITI. Di arresto.

Senatore PIERANTONI. Sarebbe questione di parole, perchè in Italia le carceri sono tutte simili. Furono distinte nelle leggi per dire che abbiamo istituzioni penitenziarie conformi a civiltà.

Onorevole Auriti, venga a vederle con me e vedrà che molte volte è meglio stare nella reclusione che all'arresto in un carcere mandamentale. (*Approvazioni*). Ma dico che i Pretori possono condannare alla detenzione.

Se non è lupo è cane bigio: aggiunge il mio suggeritore. (*ilarità*).

Il pretore che ha uffici molteplici, che ha giurisdizione volontaria, doveri amministrativi e politici, si deve affidare all'opera dei supplenti, uditori o dei giovani avvocati, che ambiscono l'ufficio di vice-pretore per acquistare popolarità e per iniziarsi alla carriera giudiziaria. È possibile che la giustizia penale sia impavidamente amministrativa in questo modo?

Io parlo malgrado numerose amicizie e la solidarietà, che debbo avere cogli avvocati, fra i quali ho l'onore di essere ascritto; ma esercito un atto di dovere. La distinta potestà giudicante richiama nelle preture avvocati che prima non vi andavano. Anche gli avvocati parlamentari si onorano di scendere qualche volta in pretura.

Creda onorevole guardasigilli, che la questione dell'unità del giudice che tante volte fu sollevata, non poteva essere in parte risolta con disposizioni di coordinamento. Quale assemblea fece voto per l'aumento della competenza dei pretori? E con questa vi fu l'aumento della competenza, dei tribunali come giudici di primo grado e come giudici di appello. La distinzione fra delitto e contravvenzione e l'immenso numero delle contravvenzioni scritte nel nuovo Codice, nelle leggi e nei regolamenti speciali hanno siffattamente aumentato il lavoro dei pretori, che certe vecchie contravvenzioni, come i guasti campestri e simili, che una volta erano punite per traduzione immediata degli imputati al pretore, oggi domandano la istruzione scritta, preparatoria. Ed ella vedrà, onorevole ministro,

alla fine dell'anno quale statistica di ritardo nell'amministrazione della giustizia si avrà appo molte preture, e appo i tribunali. Ciò si fece, e ciò si vuol mantenere invariato quando la storia della statistica giudiziaria dimostra all'evidenza che la mancanza di una seria repressione correzionale, che oggi si chiama contravvenzionale, addusse l'orrenda piaga della recidività, tanto infesta all'ordine sociale.

In Italia, si sospende con grande facilità la libertà individuale, si cacciano in prigione e per lungo tempo imputati, che poi sono rilasciati come innocenti, imputati di lievi falli. Costoro nelle carceri giudiziarie si preparano alla maggiore delinquenza, al triste cammino della scala dei delitti, per cui l'ingiusto rigore della legge prepara i delinquenti, gli scellerati. Dico cose note, ma utili a ripetersi.

Ho consultato poco fa con grande ammirazione l'*Annuario statistico* 1889-1890 di recente pubblicato da quel poderoso, paziente e lucidissimo ingegno del mio amico Luigi Bodio. Subito vi ho voluto raccogliere alcune cifre della più recente statistica giudiziaria. Essa vi parla a viva voce la triste opera consumata da leggi antiquate. Ebbene il disegno di legge, che ora viene a discussione, assai poco corregge l'istituto del carcere preventivo e consacra in precepto di legge e senza emendazione i danni, che il così detto coordinamento della procedura al nuovo Codice addusse e addurrà.

Le statistiche giudiziarie dell'anno 1888, le ultime compilate, danno confortanti notizie quanto alla più grave delinquenza; ma forniscono cifre numerose e dati, che avvalorano le mie dimostrazioni, anzi le riaffermano.

Lo esame della *Tabella* della delinquenza *specificca* fatto sopra il numero dei condannati dalle varie magistrature negli anni 1879-1888 dà conforto quanto ai maggiori reati. A pagina 222 ho letto: « Gli omicidi, specialmente i *qualificati*, si vanno riducendo di numero, quantunque tocchino sempre una cifra assai alta (823 ossia 2,89 ogni 100,000 abitanti i qualificati, e 2335 ossia 8,41, i semplici nel 1879, e 538 ossia 1,76 i qualificati e 2131 cioè 6,97 i semplici nel 1888). Sensibile è pure la diminuzione delle grassazioni, soprattutto di quelle con omicidio (133 ossia 0,47 ogni 100,000 abitanti nel 1879 e 67 cioè 0,22 nel 1888). Le ferte e percosse sono venute crescendo negli

ultimi anni e tanto le gravi e gravissime giudicate dai Tribunali e dalle Corti, quanto le lievi giudicate dai Tribunali.

« Nei reati contro la pubblica tranquillità vi è diminuzione, e così pure nelle ribellioni e violenze contro gli agenti dell'autorità e della forza pubblica dal 1884 in poi ». Si triplicarono invece i reati contro il commercio; diventarono maggiori i reati contro il buon costume. Invece il Bodio scrive dopo averne data la prova: *i reati previsti da leggi speciali e da regolamenti locali, costituiti per la maggior parte da contravvenzioni di competenza dei pretori, aumentano*. Infatti il numero delle contravvenzioni raccolto secondo il codice antico, che ammetteva la triplice divisione di crimini, delitti e contravvenzioni, fu aumentato da tutte le altre contravvenzioni scritte nelle leggi e nei regolamenti di dogana, in quelli del dazio consumo, nelle leggi forestali, delle privative e dei monopoli, in quelle di pubblica sicurezza, di sanità e via discorrendo.

Il nuovo Codice, le leggi della sanità e della pubblica sicurezza aumentarono in misura larghissima le contravvenzioni. Intanto per l'impero del nuovo Codice la contravvenzione non è riposta nel solo criterio della trasgressione di alcuni precetti di divieto o di provvedimenti; ma si fonda pure sopra una colpa, un dolo poco pravo.

La legislazione antica già produsse deplorabili conseguenze, aumentando grandemente il numero dei cittadini prima arrestati, poi liberati, talchè coloro, o stranieri o ignoranti, che non sanno le ragioni delle cose, paragonando le nostre statistiche con quelle degli altri popoli, non ponendo mente alle leggi che conferiscono questa continuata e smodata potestà di arrestare e dicono noi italiani la nazione più proclive al mal fare.

Penosa sensazione si ottiene dalla semplice notizia del numero della nostra popolazione permanente nelle carceri.

Il numero dei detenuti nelle carceri, compresi quelli negli stabilimenti di correzione e i domiciliati coatti da 76,066 quanti erano alla fine del 1871 era salito a 80,792 al 31 dicembre 1879, era di 67,772 al 30 giugno 1888.

La società moderna non segue le orme della ragione pura, ma è gelosa della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che il se-

colo XVIII riconobbe per gli oracoli della filosofia e per le Costituzioni modellate sopra la dichiarazione dei diritti prima fatta dagli inglesi, poi ripetuta in America, alla fine generalizzata dalla Costituente francese. Il proletariato combatte il costituzionalismo e l'individualismo; lo Stato si difende, ovunque si proclama la virtù del metodo sperimentale.

Quando si osservò che la prigione è il domicilio del popolo, come disse Caio Appio, con frase ripresa da Tacito, quando si osserva che i nostri stabilimenti penali hanno la possibilità di contenere normalmente 36,924 individui e che contenevano solamente 5,852 stanze distinte per dormitori al giugno 1888 si comprende quale contagio immorale si alimenta con il facile carcere preventivo, con la confusione delle carceri giudiziarie con i luoghi di espiazione, con la mancanza di celle per la separazione notturna e giornaliera.

I Governi da lungo tempo presero ad aiutare l'opera speciale dei giuristi, dei riformatori, dei direttori delle carceri, non per far studiare teoricamente il sistema del massimo rispetto della libertà individuale, ma per evitare il triste fenomeno della recidività, la corruzione delle plebi addensate delle carceri. Non voglio discorrere dell'opera, che voi conoscete, dei Congressi internazionali penitenziari.

Alla liberazione condizionale, che assai modestamente fu introdotta nel nuovo Codice, imitandola assai poveramente dalla legislazione inglese, e rendendola quasi inutile con le norme del decreto 1889, in Inghilterra ed in altri paesi già si va sperimentando il sistema, per cui in caso di piccole contravvenzioni e di reati d'impeto, *d'occasione*, come si dice, il giudice possa condannare il colpevole ma sospendere la esecuzione della sentenza, che rimane come minaccia in caso di peca regolare condotta, poichè fu visto che quattro, cinque giorni di carcere fanno perdere all'operaio il posto all'officina, il lavoro necessario per il pane quotidiano, impediscono o distruggono il risparmio, adducano l'onta e il sospetto contro la vittima di una breve detenzione.

La statistica penale che ho citata ci avverte che dal 1876 in poi vi è stata una diminuzione nel numero dei detenuti. La differenza fu di tre mila persone. Ma questa modesta diminuzione derivò un po' dalla frenata prodigalità



LEGISLATURA XVIII<sup>a</sup> — I<sup>a</sup> SESSIONE, 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

del carcere preventivo, dalla più frequente applicazione delle pene pecuniarie, e pur anco dalla frequenza delle amnistie. Ricordo ad esempio quella del 2 ottobre 1876, l'altra data in occasione della salita di S. M. Umberto I al trono al 17 gennaio 1878 ed altre che la mente non mi ricorda. Altra riduzione derivò dalla nuova legislazione, per cui si conferì libertà a coloro che ottennero pene per reati aboliti o per reati ora puniti più lievemente. Maggiore riduzione si sarebbe avuta se la interpretazione autentica dell'art. 39 e quella giudiziaria non avessero impedito altre liberazioni.

Voi, ministro e senatori dell'Ufficio centrale, perpetuate il sistema stranissimo e contraddittorio, col quale si pone in carcere gente, poi dichiarata innocente, perchè si corrompa nell'anima e nei costumi, ed apprenda a delinquere rendendo necessarie le amnistie quando le carceri sono riboccanti.

Signori, io parlo da uomo di esperienza, che ricorda il lungo tempo in cui esercitò la professione penale. Onor. guardasigilli, fate attenzione, pensateci, signori senatori: il processo ultimo di Bari, detto della *mala vita* e molte altre associazioni a delinquere, da quale parte trassero origine? Dalle carceri, nelle quali non essendo possibile distinzione tra gli imputati e i condannati, non la segregazione cellulare, si formano quei sodalizi della scelleratezza, che la miseria e la libertà recuperata senza lavoro stringono per la necessità dell'esistenza. Un guardasigilli, che sente il moto della vita sociale moderna, non deve guardare soltanto alla dichiarazione dello Statuto, che afferma la inviolabilità della persona umana e comanda che nessuno possa essere arrestato se non nei casi e nelle forme indicate dalla legge, deve studiare l'opera degli altri legislatori, che ridussero a minima misura il carcere preventivo.

La Germania, la quale ha discipline rigorose e forma di governo poco liberale, l'Austria, che deve tenere insieme tante nazionalità e che ha bisogno di aspri statuti penali, rinnovarono il processo penale riducendo a breve durata il processo segreto inquisitorio, rinnovarono l'abusata ragione del carcere preventivo.

La detenzione preventiva fu sempre considerata come una suprema necessità. Criminalisti, filosofi, legislatori, da lungo tempo sono d'ac-

cordo sulla necessità di far cessare inveterati abusi. I motivi, che possono determinare la detenzione preventiva, non sono più la gravità dell'imputazione e la regola della sospizione contro gli imputati. In pochi casi può essere lecita la custodia dell'imputato per calmare le allarme, che segue un gravissimo misfatto. Motivi giuridici sono: il pericolo che l'imputato, con la fuga, voglia sottrarsi all'azione della giustizia; il sospetto che sia per turbare la scoperta della verità con intimidazioni e sorniazioni verso i testimoni o col disperdere le prove materiali del reato. Le leggi di procedura germanica ed austriaca si ispirarono a questi motivi, e in pari tempo affrettarono il procedimento per abbreviare le sofferenze del carcere preventivo. Per l'Austria rinvio i fautori del disegno di legge al § 45 del Codice processuale del 1873. Cito del pari il § 137 del Codice penale tedesco e la legge belga del 20 aprile 1874.

Il disegno di legge, che crede di poter ottenere una grande diminuzione di carcerazioni provvisorie, doveva sussidiare la sua credenza con le statistiche. Il ministro guardasigilli proponente e l'Ufficio Centrale dovevano domandare al ministro dell'interno la notizia delle celle, delle quali avrebbe bisogno la patria nostra per applicare il nuovo sistema penale scritto nella carta ufficiale; ma che non è raccomandato neppure nel bi'ancio. Si distinsero: ergastolo, reclusione, la detenzione e l'arresto. L'ergastolo vuole uno stabilimento speciale dove per sette anni il condannato rimane in segregazione cellulare continua con l'obbligo al lavoro. La reclusione vuole stabilimenti propri con l'obbligo del lavoro: Se non supera sei mesi, si sconta con segregazione continua per tutta la durata e può essere fatta scontare in un carcere giudiziario. Il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, che abbia scontato non meno di trenta mesi ed abbia tenuta buona condotta, può essere trasferito, per la rimanente pena, in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale od anche mandato a lavorare in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica amministrazione. Anche la detenzione vuole stabilimenti propri con l'obbligo del lavoro e della segregazione notturna. Anche l'arresto, che può essere scontato in

una sezione speciale del carcere giudiziario, vuole la segregazione notturna e l'obbligo del lavoro. Ma noi non abbiamo gli stabilimenti così ordinati. Il carcere giudiziario poi, in cui dovrebbero stare segregati gl'imputati l'uno dall'altro, e nel quale persino i condannati all'arresto, pena sanzionata per le contravvenzioni, non possono per la legge nuova convivere con i giudicabili, raccoglie insieme ogni specie di accusati, che vivono insieme con i condannati, preparandosi a ricuperare la libertà per correre forse, non tutti, la maggior via del misfatto.

Grosso è ancora il numero degli accusati, che gli uffici d'istruzione fanno scarcerare per *insufficienza d'indizi*. Nell'anno 1888. erano 13.43 per cento. Quelli, che la Sezione di accusa dismette per non farsi luogo a procedimento furono 6.62 per cento nell'anno 1888. Gli assoluti dai pretori nell'anno stesso erano 67.73, dai tribunali 76.73, dalle Corti di assise 72.11 per cento.

Veda il Senato quale immenso stuolo di cittadini soffre ingiusta carcerazione ed appalesa l'infondatezza delle accuse patite. I reclusi dalle carceri, sofferenti nelle forze fisiche, impoveriti o perduti nella stima pubblica, sgomenti del pane quotidiano, straziati dalla miseria, che allargò le sue tristi e nere ali sulle loro famiglie preparano le grosse falangi dei recidivi. Per me, sopra molte leggi *sociali*, che, vanamente si promettono al popolo, stimerei la migliore quella che facesse finire il danno immenso, che il carcere preventivo adesso adduce. La legge presente, credetelo non addurrà nessun serio vantaggio.

Aggiungo che se la *citazione diretta* e *direttissima* contenesse alcuna buona promessa, questa sarebbe disdetta dalla parte della legge, che sanzionando provvisoriamente sull'appello dalla pretura al tribunale, dal tribunale alla Corte di appello, ribadisce il decreto legislativo del *coordinamento* della procedura al nuovo Codice, le cui disposizioni hanno per me, dovevano avere il carattere della temporaneità.

Io parlo liberamente. Ammirai quei magistrati, che da pubblicisti, a viso aperto, combatterono la giuria. Sento dolore che un decreto legislativo di semplice coordinazione e di disposizioni transitorie abbia vulnerato le più grandi guarentigie dei Governi liberi e rappresentativi: il *rispetto dei giudici naturali*, l'*ordine*

*delle competenze*. Guai a quel Governo, che con molta facilità distrugge istituzioni, che furono introdotte, specialmente per tenere alto il prestigio della magistratura, per separare la giustizia permanente, ufficiale dalla prevalenza del potere esecutivo.

I magistrati, che qui seggono in grande numero, sanno per lunga esperienza che le punitivi rapidamente applicate possono raggiungere lo scopo della giustizia punitrice, che ristorano l'ordine giuridico turbato e frenano le colpevoli inclinazioni per impedire i delitti futuri. Il nostro sistema correzionale, imitato dalla Francia, sorse viziato d'indugi e di fiacchezza; il periodo istruttorio dell'azione penale procedeva lentamente. Si giudicavano i piccoli delitti, ora detti contravvenzioni, assai tardi; si applicava severamente la pena, ma questa riesciva inefficace. Per questi modi, sin dal 1876, il Pisanelli, uomo temperatissimo per quanto autorevole nella materia, pronunciò gravissime parole in Parlamento: « Dirò una cosa dura, una cosa amara, che tengo da molto tempo nell'animo, ma la dirò. Noi non abbiamo giustizia correzionale. E quando cercate le cause, per cui i reati si moltiplicano, non dubitate di affermare che una delle precipue è appunto questa. Quando il paese, quando il minuto popolo osserva non puniti i minori reati, quelli dei quali ha più chiara, più prossima, più ripetuta l'esperienza, allora acquista fede all'impunità ». L'illustre statista dichiarava: « quando voi assicurerete la repressione dei reati correzionali, voi avrete la gloria di scemare in Italia il numero dei delinquenti, dei giudizi penali e delle pene ». E si fecero studi sulle istituzioni da preferire; per alcun tempo si parlò persino della imitazione dello *scabinato* tedesco.

Invece il decreto legislativo di coordinazione mutò sensibilmente l'ordine delle giurisdizioni. Il pretore, che prima era competente sino a tre mesi di carcere, oggi può applicare sino a due anni di reclusione. I tribunali, che hanno avuta accresciuta la loro competenza come giudici di primo esame, hanno maggior lavoro come giudici di appello per l'esame delle sentenze delle preture. Le Corti di appello hanno veduta aggravata la somma del loro lavoro per la cresciuta competenza dei tribunali. La guarentia politica e giudiziaria del giudizio popolare è stata sensibilmente lesa, al certo contro l'in-

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

tenzione dell'uomo di Stato, che reggeva il Ministero della giustizia e che accettò un mandato di coordinamento da lui chiesto ed ottenuto quando forse non ebbe il tempo di prevedere a quali gravi conseguenze avrebbe menata la coordinazione di una vecchia procedura con un nuovo statuto penale.

Antica tradizione in Italia fu la partecipazione del popolo ai giudizi penali. In alcuni paesi la partecipazione fu estesa anche ai giudizi civili. La partecipazione del popolo ai giudizi penali è strettamente collegata con le libertà politiche. Il giurì è compagno indivisibile della libertà. Il giurì tra noi sorse sul tipo francese distinguendosi la competenza correzionale da quella criminale: nacque però col carattere di una guarentigia politica, che dovea salvare la giustizia nelle più gravi repressori, e nelle accuse politiche dalla possibile ingerenza del potere esecutivo. Non vo' fare alcuna citazione di episodi. Il Senato mi darà atto di questa prudenza.

Quando nel 1865 si discusse un disegno di legge per meglio ordinare il giudizio per giurati, un solo deputato, il Puccini, ebbe il coraggio di combattere la istituzione dei giurati. Qualche altro oratore, il rimpianto mio amico, il Bonomo, si levò contro la giuria. Ma sorsero tre grandi giganti della parola a combattere queste richieste di persone incompetenti.

Il primo di tutti fu il Pisanelli, che ho già nominato. Ho qui sotto gli occhi quella memoranda discussione. Mi permetta il Senato di citare pochi brani di quei discorsi.

Il Pisanelli ricordò che il Pizzamiglio, il Gabelli, il Bianchi ed il Carelli avevano pubblicati opuscoli; ma notò che questi avversari volevano la riduzione dell'istituto ai soli reati di stampa, ai soli reati politici. E soggiunse: « Perchè volete nei reati di stampa e nei reati politici applicato il sistema dei giurati? Perchè, si risponde, qui davvero ci è bisogno di esser sicuri che il giudice sia indipendente ed imparziale ». Esaminò le accuse fatte contro il giurì. Si diceva che il giurì fosse una promessa d'impunità e che l'aumento dei reati dipendesse dall'istituzione dei giurati. Si diceva che il giudizio per giurati era il giudizio degli ignoranti.

Il Pisanelli esaminò i verdeti, pei quali si era menato grande scalpore, e dimostrò che

erano stati la giusta estimazione dell'accusa imparziale. « Il paese concorre nell'amministrazione comunale, concorre nell'amministrazione provinciale, concorre nella legislazione; e volete ch'io non senta il bisogno, non senta il diritto di concorrere nei giudizi, di partecipare ad essi quando importanti, quando si tratta di cose così importanti, quando si agita la questione dell'onore e della vita dei cittadini? E questo concorso del paese, questa partecipazione nei giudizi penali è raccomandata da due concetti che non potete combattere ed oscurare, il bisogno prepotente dell'indipendenza, il bisogno dell'imparzialità del giudice ».

Io ho consultata la statistica delle assoluzioni pronunziate dai pretori, dai tribunali e dalle Corti di assise.

Le medie sono quasi uguali, talchè la falsa accusa della facile impunità è smentita con documento ufficiale.

I condannati negli anni 1881 al 1888, sopra 100 giudicati dalle varie magistrature sono:

Anni	Pretori	Tribunali	Assise
1883	69,27	77,05	70,16
1884	73,16	75,94	70,50
1885	72,81	75,27	69,59
1886	71,56	74,67	70,01
1887	68,37	75,21	69,81
1888	67,73	76,47	72,11

E ripensate, o signori, che i pretori giudicano in tutte que'le contravvenzion', nelle quali è inutile ogni difesa, perchè il solo fatto contrario alla legge adduce la pena.

Dunque è mendace l'accusa che la giuria non risponda alla sua funzione.

Lo specchietto riferito è a pag. 224 dell'*Annuario Statistico*. Le cifre sono quasi eguali e rassicuranti. In ogni caso se il vizio dell'indulgenza ci fosse, sarebbe comune alle magistrature togate.

Dopo il Pisanelli difese la giuria il Vigliani, che allora era ministro guardasigilli e uomo competentissimo. Disse la giuria « il patrimonio delle franchigie liberali, delle quali segue costantemente le sorti, cosicchè nasce, l'istituto con la libertà, cresce, e prospera colla libertà, e se accade che la libertà decresca o decada, il giurì segue lo stesso moto discendentale, e quando, come disgraziatamente è accaduto, muore la libertà, perisce l'istituto colla libertà medesima ».

Da uomo di governo aggiunse: « Io vicin-  
fesserò francamente, signori, che avrei deside-  
rato che in quest'aula non si fosse sollevata  
la questione intorno al mantenimento della  
giuria, perchè a me cagiona un vivo disgusto  
l'intendere soltanto che un popolo libero possa  
un giorno dubitare del suo interesse a mante-  
nere una istituzione della quale tutte le ragioni  
libere si sono sempre mstraeto gelose ».

Da ultimo il Mancini respinse l'accusa che  
la giustizia è data in mano agli ignoranti col  
giudizio per i giurati. « Come istituto giudi-  
ziario, egli disse, coloro che l'impugnano so-  
ogliono adoperare l'argomento che porse ieri  
all'onor. Puccini il tema principale del suo di-  
scorso. Come potete preferire la giustizia degli  
ignoranti, ei disse, a quella dei sapienti? »

Citò le opinioni di due chiarissimi magistrati  
francesi, l'Hello e l'Helie, presidente quest'ul-  
timo della sezione della Corte di cassazione di  
Francia, i quali censurarono le magistrature  
permanenti come quelle, che non hanno attitu-  
dine a pronunziare sui fatti, sacrificandoli ad  
una costante applicazione di regole fisse, che  
applicano a tutte le specie che si succedono alle  
loro udienze, bramosi di stabilire e mantenere  
una giurisprudenza che applicano quasi unifor-  
memente.

Della sapienza togata, egli, uomo generoso  
e temperato, disse: « Io mi vo' tener nelle re-  
gioni le più serene della discussione, e perciò  
non voglio esaminare sino a qual punto sia vera  
e fondata la scoraggiante osservazione, che non  
solo nel nostro paese, ma anche in qualche altro  
d'Europa, nei ranghi ormai tanto numerosi della  
magistratura, se per onorevoli e nobilissime ec-  
cezioni incontransi ancora alcuni splendidi or-  
namenti di sapere e d'indipendenza di carattere,  
tuttavia vi è penetrato un morbo che va di  
giorno in giorno aggravandosi, cioè una deple-  
revole tendenza ad abbandonare gli studi, a  
mettere da parte la scienza come pomposa ed  
inutile superfluità, ad impoverire le discussioni  
e motivazioni stesse dei giudicati, specialmente  
nelle materie penali e soprattutto ad una spa-  
ventevole versatilità nella soluzione delle con-  
troverse, figlia delle ispirazioni di quella specie  
di equità che il Fabri chiamava sino dai suoi  
tempi *cerebrina*, e che il signor d'Agnessau  
seppe descrivere e flagellare così severamente

denunziandola per l'espressione velata dell'*ar-  
bitrio* ».

È fatto certissimo che le maggioranze delle  
due assemblee legislative nel dare potestà al  
potere esecutivo di fare disposizioni transitorie  
e di coordinare il nuovo Codice con la pro-  
cedura *secondo i voti espressi* nel Parlamento,  
non pensarono di mutare in nessuna maniera  
la competenza del magistrato popolare.

Invece il decreto legislativo ridusse di molto  
la competenza dei giurati. Vi lianno Corti, nelle  
quali la diminuzione scese da 100 cause a 25.  
Or questo disegno di legge invece di restituire  
la vulnerata competenza e di aumentarla, ver-  
rebbe a sanzionare per i reati politici l'attuale  
stato di cose. Nè il disegno si dà pensiero dello  
stremato numero dei magistrati sapienti dav-  
vero.

Salvo grandi e nobili eccezioni, la carriera  
giudiziaria è molto derelitta dai giovani stu-  
diosi. Quelli che disperano acquistare gloria ed  
onori nelle lotte forensi cercano i primi e mo-  
desti uffici giudiziari. Essi entrano nell'ordine  
giudiziario con facili esami, con umile appa-  
recchio scientifico.

Le università smarrirono i loro insegnamenti  
in tanti singoli corsi senza unità e serietà di  
indirizzi; facili sono gli esami di laurea, in-  
dulgenti gli altri per l'ammissione alla carriera.  
E tra gli eletti alla magistratura presto si fa  
una cernita. Gli uditori, che sono buoni, sono  
addetti alla materia civile; quella penale, che  
ha la giurisdizione, e il diritto di disporre  
della libertà, e dell'onore dei cittadini è ab-  
bandonata all'aschiera scadente dei magistrati.  
L'abitudine li assonaa; manca agl'infelici il  
tempo per ogni cura intellettuale.

Io non ho il coraggio di dare il voto ad una  
legge che ribadisce tanto danno, sì grande  
iattura.

Del pubblico ministero non parlerò per pru-  
denza. Il De Filippo, il Vigliani, il Defalco, che  
furonò ministri, tutti avevano voluto cancellare  
quel famoso articolo, che lo pone a dipendenza  
del ministro. I legislatori lo vogliono indipen-  
dente, non esorbitante.

È certo però che nel giudizio penale in Ger-  
mania ed in altri paesi fu ridotta l'azione del  
pubblico ministero; si cercò di equilibrare i  
giustissimi diritti delle parti contendenti.

La Germania, l'Austria, il Belgio ridusserò a

breve durata il processo segreto. Applicarono nei nuovi Codici il principio accusatorio nella misura più lata, che mai fosse stata fatta dalle altre legislazioni di Europa, eccettuata la legislazione inglese. Larga è d'azione consentita (alla difesa) anche durante la istruttoria. Il difensore, in tale studio del processo, può assistere l'imputato anche se detenuto; può ispezionare gli atti, ove l'istruttoria lo consente, altrimenti ricorre alla Camera di consiglio.

Il disegno di legge invece si limita a sognare ancora l'utilità della citazione diretta e direttissima per lievi accuse, e tutto, o quasi tutto, converge in potere discrezionale.

Quali danni deploriamo tra noi?

In Italia le istruzioni dei processi durano lunghissimo tempo, e sono vive le lagnanze per quello che costano; ma quasi sempre le lunghe procedure segrete sono poi rifatte dalla difesa e dal potere discrezionale dei presidenti. Il numero dei testimoni è illimitato, in gran parte inutile.

Voi ben sapete il valore delle parole, la distinzione tra prova *generica* e prova *specificca*. La prova *generica* indica tutti gli atti idonei a raccogliere la prova del reato; la *specificca* tutti gli elementi idonei alla scoperta del colpevole.

Non è lecito ignorare le lunghe e pazienti sollecitudini dei criminalisti, specialmente italiani, per dimostrare ai legislatori la necessità di premettere la prova esatta del corpo del delitto alla ricerca del delinquente. Ma non basta: bisogna ricercare l'entità del danno, le cagioni delle morti, la gravità delle lesioni.

In questa ricerca il concorso dell'imputato e della difesa può essere attuato senza danno o pericolo della sociale sicurezza, anzi con vantaggio della medesima e colla sicurezza del giudizio. La prova *generica* si può assodare in contraddizione dell'accusa e del suo difensore per rimuovere quegli attacchi, che poi perturbano la coscienza pubblica allo spettacolo di colleghi di professori celebrati, assoldati parte dall'accusa e parte dalla difesa, a sostenere od a negare l'esistenza del veleno, la morte per suicidio o per omicidio, le concause e tutte le altre questioni medico-legali.

Al presente non vi ha popolo civile, dal Belgio alla Svizzera, dalla Svizzera alle altre nazioni già indicate, che non abbiano provveduto alla

sollecita traduzione dell'individuo innanzi ai giudici, perchè la pena sia sollecitamente applicata ad una seria istruzione.

Questi voti non sono tutti miei, ma sono quelli che si possono chiamare riforme indispensabili urgenti.

E invece? Veggo da quel banco dell'Ufficio centrale rivolgersi in atto affettuoso e sorridente il vecchio e venerato amico mio Giampaolo Tolomei, che posso dire maestro, perchè nei suoi libri sulla procedura penale, nei primi anni studiammo la raccomandazione di queste temperate riforme.

Quando dalle lezioni universitarie il caro uomo guardò l'opera dei legislatori, scrisse: «oggi non esservi magistrato o giurista che possa contrastare a questi santi desideri.» Oggi il povero amico mio, Giampaolo, preso dentro nella Commissione o tacerà o dirà che si contentò del poco, perchè ama le cose piccine, piccine (*ilarità*).

Io ho parlato di lui per riverenza e per dare autorità alle mie parole, per richiamare gli animi vostri ad opera più utile e non dannosa.

Qui, signori senatori, io pongo termine al mio dire. Studierete, voterete emendamenti, darete novella prova della vostra pazienza e del vostro zelo. Vi accosterete alle urne dando novello piacere al guardasigilli di uscire dall'Aula col recare in mano ancora una legge di riforma giudiziaria. Io che non voglio l'ufficio noioso di Cassandra, farò l'ufficio dello schiavo romano che presso il carro del trionfatore gli ricordava di essere morituro. Ma che gioverà il monito?

In giugno, nella discussione della leggina sul processo civile sommario, non fui ascoltato, e non lo sarò oggi. Me ne appello al tempo che è galantuomo; esso sarà giudice fra di noi. Che sorte avrà questa legge? Aspetteremo il corso delle procedure parlamentari. Pertanto il Senato mi renderà ragione della temperanza del mio dire e del mio vivissimo sentimento per il vantaggio della cosa pubblica e per la sicurezza della patria.

Vi ringrazio della vostra indulgente attenzione e spero che dimenticando l'oratore, stimolerete il valore delle cose che egli vi ha detto (*Approvazioni*).

**Presentazione di due progetti di legge  
e di una relazione.**

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili. Questo disegno di legge è stato più volte discusso e quindi spero che il Senato vorrà consentirne l'urgenza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge sugli alienati e sui manicomi, che è stato altra volta proposto. Prego perciò il Senato di concedere l'urgenza anche per questo progetto di legge.

Ho poi l'onore di presentare al Senato una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Mi son dato cura di raccogliere in essa tutti i dati necessari tanto per la discussione delle leggi che ho presentato a questo ramo del Parlamento e all'altro, quanto per quelle che avrò l'onore di presentare.

Quindi sono sicuro che il Senato vorrà accogliere questa relazione con tutta la sua benevolenza.

PRESIDENTE. Dò atto al signor ministro dell'interno della presentazione di una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Questa relazione è già stampata e sarà distribuita ai signori senatori.

Dò pure atto al signor ministro dell'interno della presentazione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, che egli ha presentato d'accordo col presidente del Consiglio; e del disegno di legge sugli alienati e sui manicomi.

L'onor. ministro dell'interno domanda che ambedue questi progetti di legge sieno dichiarati d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. L'onor. ministro ha ricordato che questi due progetti di legge sono già stati oggetto di esame e di relazioni. Io vorrei fare

al Senato la proposta di rimettere l'esame del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili alla stessa Commissione, che già riferì sul disegno stesso con un pregevole lavoro.

Fo questa proposta anche per la considerazione che i componenti di quella Commissione potrebbero per caso nella nuova ricostituzione degli Uffici trovarsi a far parte di un solo Ufficio, e quindi soltanto uno di essi potrebbe rientrare nella nuova Commissione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Finali propone di trasmettere il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili alla stessa Commissione, che lo esaminò nella scorsa Sessione.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa Commissione era composta dei signori senatori Costa, Celesia, Manfrin, Majorana-Calatabiano e Ferraris. Quest'ultimo ne faceva parte come eletto dal secondo Ufficio di quel tempo; secondo che il regolamento prescrive sarà mia cura di surrogare il signor senatore Ferraris con un altro senatore che abbia appartenuto all'Ufficio medesimo.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge per modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Temendo che si chiuda la discussione generale poichè non ha chiesto altri la parola, e nell'incertezza se io possa essere domani in Senato in principio di seduta, essendo impegnato per ragioni d'ufficio alla Corte di cassazione, prendo la parola questa sera benchè ad ora così tarda.

Per rispondere all'eloquente discorso del nostro collega senatore Pierantoni, per appoggiarlo o per combatterlo nella splendida escursione che ha fatto per tutto il campo del diritto penale e della procedura penale, potranno prender parte anche dieci oratori; io voglio ridurmi ad alcuni punti e non più, cominciando da ciò che ha meno attinenza diretta col progetto attuale, e poi salire in su a quello che egli ha detto in principio del suo discorso, e



che riguarda proprio il metodo della presente discussione.

Egli ha preso questa occasione per censurare acerbamente l'opera che fu fatta per delegazione del Parlamento dal ministro Zanardelli col concorso delle Commissioni elette per precetto dello stesso Parlamento, onde dare attuazione e forma definitiva a ciò che era stato prima presentato per la discussione innanzi alla Camera e al Senato.

Egli ha attaccato principalmente il decreto di coordinamento sopra due punti relativi alla competenza: allargata la competenza dei tribunali penali con offesa e detrimento alla garanzia somma del giuri; aumentata la competenza dei pretori in un modo da nuocere alle più ovvie garanzie di giustizia.

No, onor. Pierantoni, nè il ministro Zanardelli, nè alcuno di quelli che hanno contribuito all'opera di quell'illustre uomo, così geloso delle pubbliche libertà, ha avuto mai nel pensiero di ferire di sbieco il giuri, ed io meno di tutti, che ho difeso sempre calorosamente questa istituzione. Il giuri è una garanzia politica per certi generi di reati. Legga, onor. Pierantoni, e troverà che non solo nessuno di questi reati è stato tolto al giuri col decreto di coordinamento, ma che l'enumerazione ne è stata aumentata. Con la riforma adunque, quello che è garanzia politica dell'istituzione del giuri è stato non solo mantenuto intatto, ma ampliato.

Tolta questa parte comincia la seconda, vengono cioè quei reati comuni, per i quali la competenza del giuri nasce, non dalla specie del fatto che abbia colore o forma politica, ma dalla gravità del reato.

Secondo la legislazione che prima vigeva questa gravità si desumeva dal titolo del reato misurato dalla pena, donde la distinzione di crimine, delitto o contravvenzione, e questa tripartizione ora è sparita.

Debbo però osservare all'onor. Pierantoni che se la tripartizione di crimini, delitti e contravvenzioni è scomparsa, non fu già per consiglio delle Commissioni coordinatrici, nè per virtù fu decreto di coordinamento.

Sparve come vecchia reliquia del Codice francese, e fu sostituita dall'insegnamento della sapienza italiana tratto dal Codice toscano, per cui il reato si divide secondo l'intrinseca sua natura in delitti e contravvenzioni. E ciò av-

venne sin dalla intestazione del nuovo Codice qual fu presentato ed approvato dalla Camera e dal Senato.

Tolto l'antico criterio, come si determinerà per la competenza la gravità dei reati?

E qui sorgevano altre quistioni, parecchie incidentali da influire sulla nuova divisione delle competenze.

C'era un articolo, il famoso articolo 440, per cui molti reati qualificati crimini pel titolo, ove potessero per circostanze scusanti ridursi a pene correzionali, potevano essere tolti alle assise, per sentenza della sezione di accusa, e rinviati a giudizio innanzi al tribunale.

Era stata questa una necessità, perchè, diciamo le cose come sono, dove stava la difficoltà principale pel buon andamento presso di noi del giudizio per giurati?

Stava nel soverchio numero delle cause loro devolute per legge, se si fosse atteso al solo titolo del reato.

Chiamando continuamente i cittadini a lasciare i loro affari, anche più volte in un anno, per l'ufficio di giurati, ne veniva che anche i più diligenti, anche i più volenterosi, animati da sentimenti patriottici, cercavano di sfuggire al troppo grave carico, e quindi lo studio di non farsi iscrivere nelle liste, di farsi ricusare alle udienze.

Quando non si tratta di reati politici, quando si tratta di reati comuni bisogna dunque cercare di non aggravare di soverchio le Corti di assise, acciò l'istituzione funzioni meglio; dato ai giurati un carico discreto, che non ecceda il bisogno. Orbene se voi togliete l'art. 440 senza sostituire qualche altra cosa, evidentemente le Corti d'assise sarebbero state oppresse, schiacciate dal cumulo degli affari.

Fu soppresso l'articolo 440, perchè si diceva che era un arbitrio, spesso un artificio, di cui la magistratura si servisse per sottrarre alcune cause ai giurati dubitando di ottenere un verdetto per condanna.

Ora abolita quella facoltà, bisognava ricorrere ad altri criteri, per una ripartizione fissa, immutabile dei delitti non politici, secondo la loro gravità in rapporto alla competenza.

Il risultato della nuova divisione sarà stato che qualche maggior numero di reati comuni, specialmente di furti, non vada ora davanti alle assise; ed è questa la grande offesa che

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE, 1891

si è fatta alla garanzia dei giurati, di cui vi dolete?

Dunque in due parole: tutto ciò che è istituzione politica nella garanzia dei giurati è stato mantenuto, ed anzi ampliato; si è soppressa la facoltà sospetta per cui i crimini potevano in certi casi sottrarsi ai giurati ed essere rinviati innanzi ai tribunali per giudizio delle sezioni di accusa.

Dovendosi determinare la competenza delle Corti di assise per i reati comuni in rapporto alla quantità della pena, caduta la definizione dei crimini, si sono adoperati criteri equivalenti, per cui si mandano alle assise le cause veramente importanti, con carico ai giurati non eccessivo, tale che possano soddisfarlo tutti i cittadini eletti, non obliosi dei loro doveri.

Veniamo adesso alle contravvenzioni.

Il concetto di contravvenzione è un concetto proprio, distinto affatto da quello di delitto, è d'ordinario una inosservanza di regolamento, non è titolo per la determinazione e la misura della criminalità.

È difatti, è in grave errore il nostro collega quando si è spaventato del numero dei giudizi per contravvenzione, i quali non rivelano che la più diligente esecuzione della legge. In un paese sudicio voi non avrete un solo verbale di contravvenzione per violazione dei regolamenti comunali.

Se i regolamenti sono eseguiti, non possono esserlo che colla vigilanza continua, con la denuncia della minima contravvenzione che si accerti.

Ora l'arresto che si infligge per la contravvenzione, non si distingue soltanto per il modo di espiatione della pena, ma per il titolo del reato e per le sue conseguenze legali, così lontane da quelle dei delitti, tanto che la condanna per contravvenzione non offende in genere l'onorabilità di chi ne è colpito.

Orbene, che cosa ha detto il nuovo Codice, posta la distinzione di delitti e contravvenzioni?

La contravvenzione essendo per sua natura facile ad accertarsi, non toccando la moralità dell'agente, non potendo dar luogo a gravi questioni di diritto, è stata mandata al giudizio del pretore, ma per sentenza che di regola è appellabile.

È non è garanzia sufficiente se per questo

genere di reati, dopo la discussione in prima istanza innanzi al pretore, e l'ultima parola in appello spetta al tribunale?

Dunque la estensione della competenza dei pretori a tutte le contravvenzioni fu legittima ed opportuna.

Tutto questo mi pare che sarebbe stato fuori del tema attuale, ma il senatore Pierantoni ha creduto altrimenti, e noi abbiamo dovuto rispondere.

Vengo ora al progetto che è in discussione, e comincio da una osservazione molto semplice.

L'onor. Pierantoni non ama i ritocchi, egli vuole le riforme organiche, ma non le vuole per delegazione; vuole bensì che le si discutano in Parlamento; che il nuovo Codice di procedura penale si discuta e voti articolo per articolo. Ma per far ciò, onor. Pierantoni, ci vuole un gran coraggio, una grande costanza, e l'opera discorde di maggioranze mutabili non riesce mai a bene.

È per ciò appunto che si fanno dei ritocchi, delle modificazioni parziali ai Codici, onde si possano discutere dai due rami del Parlamento.

Dunque a me pare che le sue osservazioni siano un poco in contraddizione. Se egli vuole le grandi riforme, come è possibile che il Parlamento le possa votare articolo per articolo? E se egli vuole questo, è necessità che ricorra alle riforme parziali. Le due sue aspirazioni si contraddicono.

Abbiamo il Belgio, ad esempio, che sta riformando il Codice di commercio; ebbene, lo fa per titoli, a non brevi intervalli di tempo, e non secondo l'ordine del Codice ma secondo il bisogno delle rispettive materie.

Il nostro Codice di procedura penale ha d'uopo di essere riformato; ma poichè il tempo stringe e non è possibile terminare in breve gli studi preparatori, ed ottenere prontamente, anche con le delegazioni, l'approvazione dei progetti, è necessità di ricorrere al sistema dei ritocchi adottato appunto da questo progetto di legge, il quale tratta di alcune riforme più urgenti, le quali senza scomporre il complesso del Codice di procedura penale apportano dei miglioramenti effettivi, di cui sentiremo l'immediata utilità. Non per ciò ci resterà chiuso l'adito alle grandi riforme, alla elaborazione di un grande ed unico Codice di procedura pe-

nale, che si potrà discutere in Parlamento se si troverà un Parlamento che ne abbia e la forza ed il coraggio, o si approverà col consueto metodo delle delegazioni limitate da opportune garanzie.

L'onor. Pierantoni si è preoccupato molto del carcere preventivo. Ma se il nostro collega non avesse respinto *a priori* l'attuale progetto, avrebbe potuto limitare le sue osservazioni alle questioni dei mandati di cattura ed alla concessione della libertà provvisoria, ed avrebbe potuto contribuire a migliorare la disposizione della legge. Io non aggiungo altro, lasciando al relatore dell'Ufficio centrale di rispondere partitamente al senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ringrazio il senatore Auriti delle cortesi parole che mi ha rivolte; ma debbo dichiarargli apertamente che ha errato affermando che io abbia chiesta una revisione del nuovo Codice penale. Ho invece propugnata la revisione del Codice di procedura penale e la restituzione delle competenze derogate, l'aumento del giudizio popolare nei reati politici. Storicamente parlando, ho detto che il Codice penale sorse per delegazione di potere legislativo, che ebbe troppi elogi, come ebbe censure che non tutte sono meritate. L'onor. Auriti conosce che si mossero vivissimi reclami specialmente dalla stampa, che chiese una correzione del Codice; ma non ero in argomento per discutere i difetti della nuova legge punitiva.

Ho ricordato che nell'animo mio provai ribrezzo, antipatia per le leggi di delegazione e la stessa antipatia a voler toccare una legge organica, com'è quella di un Codice di procedura, con parziali e poveri ritocchi.

Non ho avuta l'intenzione di censurare la Commissione, a cui si affidò il ministro; non so neppure di quali persone fosse composta. Non sapevo che ne aveva fatto parte l'onorevole collega.

Chiunque abbia preparato un decreto legislativo, di esso è solo responsabile il ministro. Inutilmente e per amor proprio l'oratore ha voluto scagionare la Commissione da una censura che io non le ho fatto.

Egli è certo però che l'onorevole Auriti ci ha fatto preziose confessioni. Ci ha detto che quando si è trattato di misurare la competenza

dei giurati sostituendo al sistema antico dei reati il moderno, per l'articolo 440, che era una potestà straordinaria, eccezionale correzionizzare i crimini, fu riconosciuta la ragione per accrescere la competenza dei tribunali. Ha voluto negare che si sia ridotta la competenza della giuria.

Creda l'onorevole Auriti che se egli vuole la prova di quanto si sia diminuita la competenza dei giurati l'avrà in un discorso speciale, perchè io ho accennato per sommi capi le conseguenze di quel decreto, ma non mi sono addentrato a dimostrazioni specialissime, sottili, nelle quali egli è più competente di me.

Io non avevo il dovere e l'opportunità di parlare specialmente di questo doloroso argomento, perchè ho parlato per dimostrare le ragioni, per le quali non potevo accettare e discutere questo disegno di legge.

Però il fatto vero è questo: che i giurati in taluni paesi non hanno più lavoro in proporzione del 25 per cento, in altri paesi nella proporzione del 40. A torto egli ha detto che si tolse al giudice popolare di conoscere soltanto dei reati di furto. Egli sa che non vi è giudice più severo del giudice popolare nei reati contro la proprietà. Può egli negare che reati politici e di grande criminalità furono deferiti ai giudici permanenti? Io non ho detto che furono tolte le guarentigie di procedura agl'imputati: no, il diritto di difesa non fu vulnerato; ma il giuri è istituzione giudiziaria e politica. Ho accennato alle riforme introdotte in Germania ed in altri paesi che egli forse conosce, alle quali riforme non si osò guardare.

Ho dimostrato che nel periodo segreto, che si chiama inquisitorio, si debba aggiungere la difesa per rendere più sicura l'amministrazione della giustizia; ho indicato altre riforme. Potrò in altro discorso addimostrare le guarentigie tolte agl'imputati. Da ultimo, io non ho voluto esercitare il diritto d'emendamento, al quale mi ha invitato l'onorevole Auriti, perchè una forte convinzione e il lunghissimo studio mi impediscono di accettare la legge. Onorevole Auriti, ciascuno s'attenga al suo volere, alla sua libertà. Ella emendi sempre: io non voglio recare nuovo lavoro e nuove confusioni alla Commissione. Non fu disdegnosa riserva la mia. Ella deve ciò credere perchè, io rispetto i lavori del Senato e li studio con diligenza. Ella

non poteva supporre che io non abbia voluto esaminare il progetto. E non ricorda che questa è una legge, che fu studiata fin dal mese di maggio e che rimase per lungo tempo iscritta all'ordine del giorno. Non è lecito di supporre che un collega non abbia riverenza per gli altri; oggi ho dato prova d'immensa bontà. Nessuno dei membri dell'Ufficio centrale si è doluto del mio dire. Ho posto persino le mie parole sotto l'egida di gloriosi estinti che furono miei amici, che mi vollero bene, e mi vorrebbero ancora bene, se fossero ancora vivi.

Dette queste cose non ho altro da aggiungere. (*Bene*).

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ringrazio il collega Pierantoni del modo temperato e quasi cortese con cui ha replicato al mio discorso.

Voglio però chiarire un equivoco invero importante: l'art. 440 che autorizzava la correzionalizzazione dei crimini è scomparso del tutto, e bisognava sostituirlo con qualche altro criterio obbiettivo onde rilevare con norma certa desunta dalla quantità della pena, la competenza delle assise pei reati comuni. Quello che fu ampliato fu, non l'antica facoltà data dall'art. 440, ma la enumerazione dei reati, che avendo indole politica, costituiscono la competenza speciale ed assoluta delle Corti d'assise.

Pei reati comuni si è rinviato alle assise un numero sufficiente di giudizi, ma non eccessivo, che darà modo ai cittadini chiamati all'ufficio di giurati di soddisfare ai loro doveri senza la

rovina de' loro interessi, ed assicurerà meglio il buon andamento della giustizia.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

**Nomina di un membro della Commissione che esaminerà il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili:**

PRESIDENTE. Nella Commissione alla quale fu mandato il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, per determinazione del Senato, presa in seguito alla proposta Finali, chiamo in sostituzione del senatore Ferraris il senatore Tabarrini che apparteneva al medesimo Ufficio.

Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verifica-zione dei titoli dei nuovi senatori, e prego i signori senatori segretari a voler suggellare le urne.

Domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).